

AVVISI
ANNO 2020*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2020, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

AGENZIA FORESTALE REGIONALE

Amministratore unico

Riferimenti normativi

- l.r. 18/2011 e s.m. (artt. 22 e 23)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	Sessantesimo (60°) giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale della XI legislatura regionale**	3 anni (rinnovabile una sola volta e comunque non eccedente la durata della legislatura)	13 gennaio 2020

Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale.

Incompatibilità specifiche

L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

Compenso

Indennità stabilita dalla Giunta regionale in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

* **"Art. 22 l.r. 18/2011 - Amministratore unico.**

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

Art. 23 l.r. 18/2011 - *Compiti dell'Amministratore unico.*

1. L'Amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare:

- a) adotta il regolamento di organizzazione nel quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica, previa concertazione con le rappresentanze sindacali;
- b) elabora il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta regionale la quale lo approva, previa trasmissione, da parte della Giunta stessa, al Consiglio regionale e previa acquisizione del parere del CAL;
- c) adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, allegando la relazione del Collegio dei revisori legali di cui all'articolo 24, comma 2;
- d) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;
- d-bis) adotta il regolamento di contabilità e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione;
- e) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
- f) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale che la trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio regionale per la presa d'atto, dando conto anche del controllo esplicito dal Collegio dei revisori legali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
- g) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;
- h) cura le relazioni sindacali;
- i) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, nel rispetto delle norme della presente legge e degli atti di cui alle lettere a) e b);
- l) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
- m) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, compresa la funzionalità delle strutture organizzative, e provvede alla valutazione del personale."

**** "Art. 15 c.1 l.r. 11/1995** *Scadenza per fine legislatura.*

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

Omissis.

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- l.r. 19/2010 e s.m. (art. 4 - Consiglio di Amministrazione)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	Sessantesimo (60°) giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale della XI legislatura regionale**	Legislatura regionale (i componenti possono essere riconfermati una sola volta)	13 gennaio 2020

Requisiti specifici

I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.

Compenso

Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.

***"Art. 4 l.r. 19/2010 - Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno nominato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Al Presidente dell'ATER regionale è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al trenta per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.
5. Il Consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta."

**** "Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:
Omissis.
- b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.
Omissis."

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)
"CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI" DI ASSISI**

***Sostituzione componente dimissionario nel
Consiglio di Amministrazione***

Riferimenti normativi

- Statuto (art. 8 - Consiglio di Amministrazione: nomina e durata
art. 9 - Decadenza e Revoca Consiglio di Amministrazione)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina	Scadenza C.d.A.	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente (sostituzione componente dimissionario)	26 marzo 2022	Restante periodo del mandato (fino al 26.03.2022)	13 gennaio 2020

*** "Art. 8 Statuto - Consiglio di Amministrazione.**

1. La casa di riposo è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CDA), composto da 5 componenti compreso il Presidente.
2. Il Presidente e tre componenti del CDA sono nominati dal Comune di Assisi, nella persona del Sindaco mentre un componente è nominato dalla Regione Umbria che procede attraverso gli organi competenti.
3. Sia il Presidente, sia i consiglieri vengono scelti tra i soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle disposizioni di legge in vigore e dagli Statuti rispettivamente del Comune di Assisi e della Regione Umbria.
4. *omissis.*
5. *omissis.*
6. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica 4 anni.
7. I membri del consiglio di amministrazione ed il Presidente non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi. Il mandato si considera pieno se di durata superiore, anche di un solo giorno, alla sua metà.
8. *omissis.*

Art. 9 Statuto - Decadenza e Revoca Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'organo che li ha nominati, nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di revoca, ovvero di decadenza, ovvero di dimissioni di un componente il Consiglio di amministrazione o del Presidente, l'organo competente per la nomina provvede alla relativa sostituzione.
3. Il Consigliere o Presidente, nominato in sostituzione di un altro, rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere in carica il predecessore.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione e comunicata entro 48 ore al consigliere interessato e al soggetto che lo ha nominato."

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "UMBRIA JAZZ"

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- l.r. 21/2008 (art. 2 – Costituzione)*
- Statuto (art. 12 - Consiglio di Amministrazione - Composizione)**
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
massimo 3 componenti	Approvazione bilancio esercizio 2019 (entro 30 aprile 2020)	5 esercizi (i componenti possono essere riconfermati)	31 gennaio 2020

Compenso

Le cariche di presidente e consigliere di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito, può essere previsto il rimborso delle spese documentate, effettuate per l'esercizio della funzione. (art. 8 Statuto).

* "Art. 2 l.r. 21/2008 - Costituzione.

1. L'adesione della Regione alla Fondazione, in qualità di ente fondatore, è deliberata dalla Giunta regionale previa verifica della corrispondenza dello statuto della Fondazione stessa alle previsioni di cui alla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione della Fondazione.
3. Lo statuto della Fondazione, ai fini di cui al comma 1, deve prevedere, oltre al perseguimento dello scopo di cui all'articolo 1, comma 2, che:

a) l'Assemblea dei partecipanti è composta dai fondatori originari e dai successivi aderenti che assumono la qualità di fondatori con il conferimento di una quota destinata al fondo di dotazione e un contributo annuale;

b) l'Assemblea di cui alla lettera a) è composta da un numero di rappresentanti regionali pari al numero complessivo di quelli assegnati agli altri soggetti partecipanti con un minimo di tre e che il numero dei rappresentanti di ciascun altro soggetto è rapportato al valore patrimoniale conferito, fino ad un massimo di due;

c) il Presidente della Fondazione è nominato dalla Regione e che lo stesso svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti;

d) il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti fino ad un massimo di nove, compreso il Presidente e del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta;

e) il Consiglio di amministrazione opera anche in presenza della sola nomina dei componenti di spettanza pubblica;

f) il Consiglio di amministrazione nomina il direttore artistico;

g) le funzioni di Presidente e di Consigliere di amministrazione nonché di componente dell'Assemblea dei partecipanti sono esercitate a titolo gratuito;

h) i compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione sono svolti dal Collegio dei revisori che è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da tre membri. Il Consiglio regionale designa due componenti effettivi del Collegio dei revisori di cui uno con funzioni di Presidente.

4. I componenti degli organi della Fondazione possono essere riconfermati nell'incarico, nei limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie.

5. Le nomine dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari della Fondazione spettano al Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto, ad eccezione dei componenti del Collegio dei revisori."

** "Art. 12 Statuto - Consiglio di amministrazione - Composizione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri, fino ad un massimo di 5, compreso il Presidente, del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta. Il numero dei membri e le modalità per la composizione del Consiglio sono determinati dall'Assemblea.

I rappresentanti di competenza della Regione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Omissis".

AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE UMBRAFLOR – ENTE PUBBLICO ECONOMICO

Amministratore unico

Riferimenti normativi

- l.r. 18/2011 e s.m. (Art. 62)*
- Statuto (Art. 5)**
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	11 aprile 2020	3 anni	2 marzo 2020

Requisiti specifici

L'Amministratore Unico è individuato tra i soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.

Compenso

All'Amministratore Unico può essere corrisposta un'indennità stabilita dalla Giunta Regionale secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e comunque entro i limiti di cui all'art. 16 della Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 28.

* **"Art. 62 l.r. 18/2011** - *Aziendalizzazione del Vivaio forestale regionale.*

1. La Regione, per la gestione del Vivaio forestale regionale, trasforma la società Umbraflor s.r.l. in azienda regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, denominata Azienda vivaistica regionale.
2. L'Azienda vivaistica regionale, derivante dalla trasformazione di cui al comma 1, si costituisce come ente pubblico economico a cui si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di società di capitali.
3. I rapporti tra l'Azienda vivaistica regionale e la Regione sono definiti mediante contratto di servizio.
4. La Giunta regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti connessi alla trasformazione della società in azienda."

** **"Art. 5 Statuto** – *L'Amministratore Unico.*

1. La Giunta Regionale provvede alla nomina dell'Amministratore Unico dell'Azienda e dispone in relazione al compenso da corrispondere allo stesso. L'Amministratore Unico è individuato tra i soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato.
2. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda e dura in carica tre anni.
3. All'Amministratore Unico può essere corrisposta un'indennità stabilita dalla Giunta Regionale nella deliberazione di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e comunque entro i limiti di cui all'art. 16 della Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 28.
4. L'Amministratore Unico assicura il perseguimento degli obiettivi ed il rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale, esercita i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo, assumendo la responsabilità dell'organizzazione e gestione aziendale. In particolare l'Amministratore Unico:
 - a) svolge le attività amministrative di carattere unitario dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti gestionali a rilevanza esterna;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa ed il coordinamento e la gestione delle unità operative e del personale;
 - c) determina e attua le scelte da assumere relativamente all'amministrazione dell'Azienda;

- d) dà attuazione, organizzando i mezzi ed il personale necessario, ai programmi, ai progetti, ai contratti di servizio e comunque all'attività dell'Azienda;
 - e) trasmette alla Giunta Regionale gli atti fondamentali da sottoporre al controllo;
 - f) adotta il bilancio preventivo annuale;
 - g) adotta il programma triennale delle attività ed i conseguenti programmi annuali attuativi;
 - h) adotta il bilancio consuntivo, completo della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
 - i) relaziona sull'andamento della gestione dell'Azienda alla Giunta Regionale annualmente e/o a richiesta;
 - l) adotta i programmi e piani di attività;
 - m) adotta i regolamenti per l'organizzazione generale e il funzionamento dell'Azienda ai sensi di quanto disposto nel presente Statuto, ivi compresa la determinazione della dotazione organica ed il regolamento di contabilità;
 - n) stipula tutti i contratti e le convenzioni;
 - o) sottoscrive i contratti di acquisto e alienazione di beni immobili, previo assenso della Giunta Regionale;
 - p) procede all'accettazione di somme, donazioni e legati disposti a favore dell'Azienda;
 - q) esegue ogni altro adempimento e adotta i provvedimenti derivanti da specifiche attribuzioni di compiti di volta in volta assegnati dalla Giunta Regionale;
 - r) più in generale compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario per lo svolgimento dell'attività aziendale e il perseguimento delle finalità statutarie, con i limiti inerenti i poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione.
- (omissis...).

**GARANZIA PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.
(GEPAFIN S.p.A.)**

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- Statuto vigente (artt. 10, 11, 12)*
- Patti Parasociali **
- l.r. 11/1995 e s.m.

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
massimo 3 componenti	Approvazione bilancio esercizio 2019	Da 1 a 3 esercizi (i componenti possono essere rieleggibili)	15 marzo 2020

Requisiti specifici

Possesso di acclerate competenze in materie economico-finanziarie e di gestione di impresa.

Compenso

L'Assemblea può attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica e agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

* **Art. 10 Statuto - Amministrazione.**

La Società è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione in numero dispari composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri i quali durano in carica da uno (1) a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla nomina del Consiglio determina il numero dei componenti il Consiglio stesso, comunque in numero dispari. I membri di designazione pubblica non potranno essere più di due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri e non più di 3 (tre) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art. 11 Statuto

Ai membri del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può attribuire un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica e spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 12 Statuto

Il consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti; può altresì nominare un Vice Presidente e un Amministratore Delegato."

**** I patti parasociali** prevedono che il CdA sia composto da 5 componenti, di cui il Presidente e 2 Consiglieri sono designati dalla Regione Umbria sulla base di acclerate competenze in materie economico-finanziarie e di gestione di impresa.

CONSORZIO “SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”

Amministratore unico

Riferimenti normativi

- l.r. 24/2008 e s.m. (art. 8 – L'Amministratore unico)*
- Statuto consortile (art. 9 – L'Amministratore)**
- l.r. 11/1995 e s.m.

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	31 maggio 2020	Non superiore a 5 anni (può essere riconfermato)	31 marzo 2020

Requisiti specifici

Possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.

Incompatibilità specifiche

Il contratto di incarico costituisce rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo, a tempo determinato ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.

Compenso

Il trattamento economico è quello previsto dai contratti collettivi per i dirigenti del comparto Regioni ed Enti Locali ed è definito dalla Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008.

* “**Art. 8 l.r. 24/2008** - *L'Amministratore unico*.

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri enti consorziati.
2. L'Amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.
3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile.
5. L'Amministratore unico, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile, esercita, secondo le norme dello statuto, le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.
6. Il trattamento economico da corrispondere all'Amministratore unico è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con gli altri enti consorziati.”

** “**Art. 9 Statuto** - (*L'Amministratore*).

1. L'Amministratore è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati.
2. L'Amministratore è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.

3. L'incarico di cui al comma 1, è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. Il contratto di incarico, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, costituisce il rapporto di lavoro, subordinato ed esclusivo, a tempo determinato ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa.
5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.
6. Il trattamento normativo ed economico è quello previsto dai contratti collettivi per i dirigenti del comparto Regioni ed Enti Locali. Il trattamento economico è definito dalla Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008."

FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- l.r. 4/1992 (Art. 2)*
- Statuto (Art. 12)**
- l.r. 11/1995 e s.m.

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	2 novembre 2020	3 anni (i componenti possono essere riconfermati)	10 settembre 2020

Requisiti specifici

Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo del teatro e dell'amministrazione. (art. 2 l.r. 4/1999)

Compenso

L'assemblea determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione (art. 10 Statuto).

* "Art. 2 l.r. 4/1992 - Costituzione della Fondazione.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa deliberazione della Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore.

2. La Giunta regionale accerta che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione siano conformi ai requisiti e alle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come ente stabile di produzione e distribuzione teatrale ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 7 della circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 marzo 1990, n. 14, e ai fini dell'inserimento nel relativo elenco.

3. La Giunta regionale in particolare prevede che:

- a) tra i soggetti fondatori, figurino oltre alla Regione, i Comuni di Perugia, Gubbio, Narni e Spoleto in quanto sedi del Teatro Stabile e le Province di Perugia e di Terni;
- b) il Consiglio di amministrazione sia composto da persone esperte nel campo del teatro e dell'amministrazione;
- c) il Presidente sia eletto dall'Assemblea, tra i componenti del Consiglio di amministrazione rappresentanti gli Enti fondatori;
- d) uno dei membri del Consiglio sia nominato su designazione della Regione;
- e) un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori dei conti siano nominati su designazione della Regione;
- f) sia assicurata nel Consiglio di amministrazione la presenza dei soggetti pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione in qualità di sostenitori.

Omissis."

** "Art. 12 Statuto - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata - Funzionamento.

1. - il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa; inoltre la composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo della società di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

2. - Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione.

3. - Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico. Il presidente non ha limiti di riconferma.

Omissis.

7. – Il Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito in prima convocazione quando intervengano almeno i due terzi dei membri, in seconda convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei membri.

Omissis.

10. – La Presidenza del consiglio di Amministrazione è assunta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti.

Omissis.”.

FONDAZIONE ANGELO CELLI PER UNA CULTURA DELLA SALUTE

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- Statuto (Art. 7)*
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	28 dicembre 2020	3 anni	31 ottobre 2020

Compenso

Tutte le cariche nell'ambito del Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di un incarico eventualmente ricevuto.

* **Art. 7 Statuto - Il Consiglio di Amministrazione: la composizione.**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di otto membri, dei quali:

- il Presidente;
- un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia nominato dal Magnifico Rettore;
- un rappresentante della Regione Umbria nominato dal Presidente della Giunta Regionale;
- due rappresentanti eletti fra i ricercatori che abbiano conseguito un dottorato di ricerca o altro titolo post-laurea coerenti con le finalità della Fondazione (di cui all'art. 3) e abbia, parimenti, prestato attività tecnico-scientifica nella Fondazione per almeno cinque anni, sulla base di qualsiasi forma contrattuale, con possibili intervalli, ciascuno non superiore a un anno;
- da uno a tre membri designati dai soggetti nominati ai precedenti punti a), b), c) e d), tra persone di chiara fama, universitari o comunque soggetti che operano o hanno operato nell'ambito della sanità pubblica e/o in quello delle scienze storico-sociali;

Il Consiglio di amministrazione si avvale dell'opera di un Segretario membro del Consiglio, nominato a maggioranza.

Il Consiglio dura in carica tre anni dalla nomina:

Qualora alla prevista scadenza per qualsiasi causa non venisse eletto il Consiglio nella nuova composizione, i suoi membri, con i rispettivi incarichi, rimarranno in carica fino alla elezione di quello che deve sostituire il Consiglio scaduto.

Tutti i membri sono rieleggibili.

Tutte le cariche nell'ambito del Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di un incarico eventualmente ricevuto.”.